

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale di Monza - Sezione Lavoro  
in persona della dott. MARIA CELLA  
in funzione di Giudice Unico  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di prima istanza promossa da  
Francesco Antonazzi, Salvatore Antonazzi, Guido Antonucci, Francesco Campanella, Orlo Castagnoli,  
Rocco Daraio e Domenico Iacobellis  
rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Medina E Nicola Coccia con studio in Milano, Viale Regina  
Margherita 26 presso i quali hanno eletto domicilio, giusta delega a margine del ricorso

RICORRENTE

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  
rappresentato e difeso in causa dagli avv. Cristiana Vivian e Clara Tommaselli ed elettivamente  
domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'Istituto in Monza, C.so V.Emanuele 20/A

RESISTENTE

Oggetto : riconoscimento benefici previdenziali ex l. 257/1992.

All'udienza del 8.10.05 , erano precisate le conclusioni come segue:

Per i ricorrenti: "Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione del periodo contributivo  
si fini della prestazione pensionistica a carico dell'INPS ex art. 13 257/92 e successive modifiche,  
condannando l'INPS alla rivalutazione del suddetto periodo contributivo a favore dei ricorrenti.  
Vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti legali antistatari.  
Sentenza esecutiva"

Per il resistente: "Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire.  
Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare l'improponibilità del ricorso ovvero la carenza di  
legittimazione dell'Inps"

In via ulteriormente subordinata, disporre a norma degli art. 108 e 420 cpc, la chiamata in causa  
dell'INAIL affinché la sentenza faccia stato nei suoi confronti e affinché il medesimo ente tenga indenne  
l'INPS da ogni onere , spesa o danno cui dovesse far fronte nei confronti di parte ricorrente a causa. del  
mancato o ritardato accertamento mento da parte dell'INAIL del requisito di cui all'art 13 comma 8 l. n.  
257/92;

Nel merito rigettare il ricorso siccome infondato e sfornito di prova.

In via subordinata, previa proposizione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 8  
L. n.257/92 per contrasto con gli art. 3 e 81 della Costituzione e conseguente rimessione degli atti alla  
Consulta e contestuale sospensione de! Giudizio, rigettare il ricorso siccome infondato e sfornito di prova.  
Con vittoria di spese e compensi di difesa"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 31.7.03 Francesco Antonazzi, Salvatore Antonazzi, Guido Antonucci, Francesco  
Campanella, Orlo Castagnoli, Rocco Daraio e Domenico Iacobellis convenivano in giudizio avanti il

Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza l'INPS, esponendo di avere lavorato alle dipendenze della Breda Fucine spa (poi Nuova Breda Fucine e quindi Metalcam spa) nel reparto forgia per lunghi periodi e con mansioni che avevano comportato esposizione ultradecennale all'amianto; ciò premesso, chiedevano l'applicazione in loro favore dell'art. 13 comma 8 L.n.257/1992, con accertamento del loro diritto alla rivalutazione del periodo contributivo ai fini della prestazione pensionistica a carico dell'INPS, mediante applicazione del coefficiente 1,5 e quindi con condanna dell'istituto resistente ad operare detta rivalutazione,

Si costituiva l'INPS, eccependo in primo luogo l'improponibilità della domanda, per carenza nei ricorrenti dell'interesse ad agire, gli stessi non avendo dimostrato e neppure allegato la ricorrenza dei presupposti utili per il pensionamento; eccepeva inoltre e comunque l'improponibilità della domanda e comunque il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in subordino di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'INAIL cui la causa dovrebbe essere ritenuta comune, la pretesa dei ricorrenti presupponendo il preventivo accertamento dell'assoggettabilità del periodo di esposizione all'amianto alla assicurazione INAIL, accertamento di competenza di quest'ultimo istituto; chiedeva comunque il rigetto della domanda, in difetto di accertamento da parte dell'INAIL del requisito dell'esposizione all'amianto. In via subordinata, chiedeva che, come già ritenuto dal Tribunale di Ravenna, fosse ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma richiamata (art. 13 comma 8 L.n. 257/92) per contrasto con gli art. 3 e 81 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, la causa era istruita mediante acquisizione di documentazione, prova testimoniale e CTU medico-legale; seguiva in data 6.10.05 la discussione orale e la decisione con dispositivo di cui era data pubblica lettura

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, devono rigettarsi le eccezioni preliminari svolte dall'istituto resistente.

1) Quanto alla carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti la stessa deve essere esclusa, in quanto gli stessi, hanno interesse ad accertare anche anticipatamente rispetto all'epoca del suo pensionamento la propria posizione pensionistica, quando questa sia controversa; sul punto si è del resto sostanzialmente pronunciata anche la Corte costituzionale, nella nota Sentenza 5/00, laddove ha espressamente rigettato l'eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalità che era stata sollevata in relazione alla circostanza che i ricorrenti erano tutti ancora dipendenti e quindi non in posizione tale da poter fare valere diritti pensionistici; la Corte ha respinto l'eccezione, osservando che la domanda di accertamento del diritto al beneficio previdenziale si sostanzia nella richiesta di un riconoscimento idoneo "ad incidere attualmente sulla posizione pensionistica degli interessati, in guisa di incremento utile ai fini di un futuro trattamento pensionistico".

2) Posizione dell'INAIL.

Quanto all'improponibilità della domanda in difetto di un accertamento INAIL o comunque alla necessità della presenza di questo istituto in giudizio, le stesse devono essere escluse, la legge non ponendo come presupposto della domanda il previo accertamento da parte dell'INAIL dell'assoggettamento del periodo di esposizione all'amianto alla assicurazione INAIL ed il giudice potendo dunque accertare indipendentemente da ogni provvedimento INAIL, la relativa assoggettabilità.

E' pertanto anche infondata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL in quanto l'accertamento e la prestazione richieste fanno capo esclusivamente all'INPS (incidendo la maggiorazione ex l. 257/92 sulla contribuzione versata ai fini delle prestazioni pensionistiche). All'INAIL è riservato invece unicamente un ruolo certificatorio nell'ambito del complesso procedimento amministrativo diretto al riconoscimento extragiudiziale della maggiorazione; in quell'ambito, infatti, l'INAIL, in conformità ai suoi compiti istituzionali, è preposto alla verifica e attestazione dell'esistenza di rischio professionale di inalazione da polvere di amianto. E' del resto significativo che tra i motivi del ricorso in cassazione sollevati dall'INPS nel giudizio conclusosi con la sentenza della Cassazione n. 4913/01, l'istituto non abbia sollevato alcuna contestazione in ordine alla pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto la legittimazione dell'INPS, escludendo quella dell'INAIL.

Altrettanto infondata è pertanto la domanda subordinata di chiamata in giudizio dell'INAIL, svolta dall'INPS, per le ragioni esposte non potendosi ritenere la causa "comune" all'INAIL (sul punto in questo senso, si vede la recente Cass. 16256103 in Foro It 2004, 79).

3) Il merito:

a) la normativa e la sua ratio

Nel merito, la discussione circa la sussistenza o meno in capo al ricorrente dell'esposizione ultradecennale all'amianto, negata inizialmente dall'INPS sulla sola base dall'insussistenza di un accertamento in tal senso da parte dell'INAIL - che non potrebbe competere in via autonoma all'INPS - si è arricchita di ulteriori argomenti a seguito dell'Orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, a partire da Cass 4913/01.

La norma invocata dai lavoratori (art. 13 l. 257/1992) detta misure a sostegno dei lavoratori ed è inserita in una legge (la n.257/92) che ha il dichiarato scopo di fare cessare ogni uso dell'amianto a che si intitola infatti "Norme relative alla cessazione dall'impiego dell'amianto".

L'art. 13 prevede al comma 1 il trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori di imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva; ai commi 2-5: il prepensionamento, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva; ai commi 6 e 7: la supervalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria (moltiplicati per il coefficiente 1,5) per i lavoratori di miniere o cave di amianto e per i soggetti che hanno contratto malattie professionali da amianto.

Infine all'art. 8 la stessa supervalutazione è disposta per il periodo di esposizione ultradecennale all'amianto.

La legge ha subito diverse modifiche, prima col dl. 95/93 non convertito poi con d.l. 189/93 e infine con la legge di conversione 271/93.

Il testo attuale è il seguente:

"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5".

Come osservato anche dalla sentenza n. 4913/01 della Cassazione, le numerose modifiche intervenute su questo testo legislativo hanno reso difficile individuarne la ratio che, a seconda che la norma limitasse o meno il beneficio ai dipendenti di imprese che utilizzavano l'amianto o estraevano amianto (inciso che compariva nel dl n 169 e che è stato poi eliminato con la legge di conversione), è stata individuata nell'esigenza di facilitare il pensionamento dei soggetti che avevano perso il posto nel settore amianto ovvero nella diversa esigenza di risarcire i lavoratori del rischio di malattia che corrono in considerazione delle lavorazioni nocive cui sono stati addetti.

Nonostante con la conversione in legge sia stato eliminato il riferimento alle imprese del settore amianto, tuttavia nelle sentenze che hanno negato il beneficio ai soggetti già pensionati (Cass. 7407/98, 6620/98, 9407/98, 10557/00) la Cassazione ha continuato ad individuare la ratio della norma nella agevolazione dell'esodo dal lavoro di quei soggetti che sarebbero esclusi dal prepensionamento previsto dal comma 13, II comma.

La Corte costituzionale (6/00) ha invece qualificato la ratio della norma come compensativa risarcitoria, individuandola nella "finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni) un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che in qualche modo presentano potenzialità morbigene".

E' in seguito intervenuta la sentenza 434/2002 della Corte costituzionale, che a proposito dell'estensione dei benefici contributivi ai lavoratori pensionati prima dell'entrata in vigore delle legge, compie una evidente inversione di tendenza rispetto alla sentenza 5/00 individuando una ratio diversa non più genericamente risarcitoria per il rischio morbigeno, ma volta a compensare le maggiori difficoltà di reperire un'occupazione lavorativa in relazione alle maggiori possibilità di malattia legate alla passata esposizione alla sostanza nociva.

Accanto a questo dato giurisprudenziale, se ne devono peraltro anche segnalare altri, sia giurisprudenziali che normativi, di segno contrario, evidenziati in recenti pronunce del Tribunale di Ravenna a proposito di lavoratori del Petrolchimico di Ravenna; sembra in particolare rilevante il richiamo ad altra sentenza della Corte costituzionale la n. 127/02 (che ha riconosciuto anche i dipendenti delle FFSS tra i beneficiari della normativa in esame) dove ancora si sottolinea la nozione di rischio morbigeno come elemento decisivo per l'attribuzione del beneficio e dove si richiama la funzione compensativa del beneficio, in relazione alla pericolosità dell'attività lavorativa svolta.

Di particolare rilievo è anche la l. 179/02 (art. 18) che ha riconosciuto l'efficacia delle certificazioni amministrative di esposizione emesse sulla base degli atti di indirizzo ministeriali.

E' noto infatti che questi atti riguardavano imprese dei più svariati settori in cui non si poneva alcun problema di ricollocazione di lavoratori disoccupati e in difficoltà per la passata esposizione all'amianto; è altrettanto noto che gli atti di indirizzo non presupponevano l'accertamento di una certa soglia di esposizione, generalmente generalmente neppure accertabile.

#### b) la questione della soglia di esposizione

Altrettanto difficile, in base al testo normativo, risulta l'individuazione del concetto di esposizione all'amianto; gli interpreti si sono, in particolare, posti il quesito se l'esposizione prevista dalla legge debba essere qualificata da una particolare concentrazione di fibre di amianto nell'ambiente lavorativo.

Proprio queste incertezze interpretative avevano indotto il Tribunale di Ravenna a rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma (ord. 30.4.1998, pubblicata sulla G.U. n. 28, I serie speciale anno 1998); la questione era stata, in sostanza, sollevata con riferimento alla indeterminatezza della norma e al rischio che, se interpretata senza aggancio ad alcun criterio oggettivo, rischiasse di essere priva di copertura finanziaria (che era stata quantificata con precisione al comma 12 dell'art. 13),

La Corte costituzionale ha escluso l'indeterminatezza, ritenendo che i due parametri menzionati dalla norma e cioè:

-Il termine decennale

-Il collegamento al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto gestita dall'INAIL

siano sufficienti a individuare con precisione i beneficiari.

Questi due concetti implicherebbero quello di *“rischio morbigeno rispetto alle patologie quali esse siano che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro; evenienza questa tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo che segna la soglia limite del rischio di esposizione (D.lgs 277/91 e succ. modifiche).*

*La disposizione denunciata poggia quindi su un sicuro fondamento rappresentato sia dal dato di riferimento temporale sia da quella nozione di rischio che come è noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali” (C. Cost. 5/00)*

Anche questa pronuncia ha diviso gli interpreti, molte sentenze di merito, tra cui quella del Tribunale di Ravenna (sentenza del 13.4.00 ne “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2000, pag 851) avendo ritenuto che la Corte costituzionale abbia ancorato il beneficio ad una esposizione idonea a costituire rischio morbigeno, altre (tra cui Cass.4913/01) avendo invece ritenuto che la Corte abbia ritenuto necessaria, a concretare la fattispecie dell'art. 13, anche l'esistenza di una concentrazione di fibre di amianto pari almeno a quella prevista dal D.lgs. 277/91 per gli obblighi di prevenzione (0,1 fibre per cm<sup>3</sup>).

La stessa incertezza segnalata a proposito della ratio della normativa si riscontra anche sul tema della soglia di esposizione; mentre nelle sentenze 5/00 e 127/02 della Corte costituzionale non si fa riferimento alla necessità di una certa intensità di esposizione, alla stessa fa cenno C.Cost. 434/02 laddove, ritornando sul concetto di rischio morbigeno, lo ricollega chiaramente, come non aveva fatto nelle precedenti pronunce, al superamento della soglia di 100 fibre/litro.

Come già rilevato, prescinde dalla soglia di esposizione anche la l. 179/02 menzionata al punto che precede.

Alla luce di questi incerti elementi, si ritiene quindi di ribadire il giudizio espresso in altre cause da questo Tribunale (tra le altre Sartirana/INPS in Foro It. 2003, 1928) motivato, oltre che dagli argomenti ivi esposti, anche dall'esigenza di non creare disparità di trattamento tra i soggetti per i quali è intervenuto

l'atto di indirizzo e agli altri, per i quali la valutazione dovrà quindi essere compiuta in base ai medesimi criteri.

Si ritiene cioè che l'esposizione all'amianto considerata dall'art.13 non comporti la concentrazione di fibre richiesta ad altri fini dall'art. D. lgs. 277/91 ma una concentrazione tale da far ritenere specifico il rischio cui è esposto il lavoratore e quindi significativamente maggiore rispetto a quella che caratterizza il comune rischio ambientale cui è esposta la generalità dei cittadini. In tal senso si sono pronunciati alcuni giudici di merito ( Tribunale di Milano in causa Scuglia/INPS in data 6.12.00; Tribunale Genova in causa Scarfi/Inps in data 5.9.00).

In quest'ottica, come ritenuto dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza n.299/00), la riscontrata concentrazione di 100 fibre/litro costituisce presunzione di rischio morbigeno; lo stesso deve essere peraltro ritenuto sussistente anche a concentrazioni inferiori, se da altri elementi risulti le nocività dall'ambiente e, comunque, se la concentrazione sia significativamente superiore a quella esistente nell'ambiente urbano.

c) la nuova normativa (art. 47 dl 269/03 convertito nella l.326/03 e ulteriormente modificato dalla legge finanziaria l. 350/03).

L'art. 47 dl 269/03 e successive modifiche ha innovato significativamente il beneficio come sopra descritto.

Infatti:

- 1) il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 13 comma 8 l. 257/92 è ridotto dall' 1,5 all' 1,25;
- 2) lo stesso si applica solo ai fini di determinazione dell'importo della pensione e non per maturare il diritto di accesso alla stessa;
- 3) è prevista espressamente la soglia di esposizione delle 100 ff/litro.

Tutte queste modifiche non rilevano nella presente causa, essendo stato chiarito (art. 3 comma 132 l.350/03) che le stesse non si applicano "ai lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.03 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali" di cui al richiamato art. 13, per i quali "sono fatte salve le disposizioni previgenti".

Ne risulta, tra l'altro, una indiretta conferma dell'interpretazione esposta ai punti che precedono; la circostanza infatti che il legislatore, modificando anche sotto altri profili, il beneficio previgente, abbia ritenuto di indicare tra i requisiti una certa soglia di esposizione, è un ulteriore argomento a conferma dell'irrelevanza di tale soglia nel regime precedente.

#### 4) L'esposizione dei ricorrenti.

Fatte queste premesse, occorre esaminare la situazione concreta in cui hanno operato Francesco Antonazzi, Salvatore Antonazzi, Guido Antonucci, Francesco Campanella, Orio Castagnoli, Rocco Daraio e Domenico Iacobellis.

Sul punto è stata acquisita documentazione, anche proveniente da altra causa e sono state espletate sia prova testimoniale che consulenza medico-legale.

Che nel reparto forgia di Breda Fucine si fosse fatto largo uso di amianto emerge dalle deposizioni dei testi, dalla documentazione inerente la bonifica dello stabilimento attualmente di Metalcam, dalla consulenza redatta dal prof. Catenacci in controversia analoga avanti il Tribunale di Milano e in certa misura dalla relazione di CTU svolta in questa sede.

In questo reparto si svolgeva infatti la lavorazione di lingotti in acciaio che dovevano essere preventivamente riscaldati.

Dalle deposizioni dei testi è emerso che sia nella fase di preriscaldamento che in quella di raffreddamento, per garantire la gradualità e del riscaldamento e del raffreddamento, i pezzi erano, nel I caso, protetti da coperte in amianto e, nel II, collocati in grandi buche coperte con materiali in amianto (dep. Michelino, Consonni); l'amianto era inoltre presente nella coibentazione e nelle guarnizioni dei forni, (dep. Consonni) e in quelle delle tubazioni dell'acqua e dell'ossigeno, in vari indumenti protettivi utilizzati dai lavoratori, in alcune paratie divisorie (dep. Diaferio). In passerelle che consentivano il passaggio dei manutentori (dep. Tomasetti) l'amianto era inoltre presente nella struttura dell'edificio (copertura del tetto e divisori).

In sede di bonifica dello stabilimento Metalcam (relazione geom. Tonoletti, ispezioni ASL di cui, alla relazione 24.3.04, relazione SILEA, è stata rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, con particolare riferimento al complesso “ex forgia” (pag. 9 e 10 della relazione); sono comunque da considerare anche i rilievi dei reparti adiacenti e comunicanti che vanno a costituire la zona forgia nel suo complesso (pag. 7-9).

La circostanza emergeva già dalla relazione effettuata dall'arch. Frezzotti in sede di “mappatura massiva per la prima determinazione del rischio amianto in ambienti di vita e di lavoro”.

Accertato il largo utilizzo dell' amianto che era del resto tipico dell'industria siderurgica dell'epoca, resta da verificare se per le modalità d'uso dello stesso, per le mansioni svolte dai ricorrenti e per la localizzazione delle postazioni di lavoro, si possa ritenere che lo stesso abbia costituito un pericolo per i lavoratori.

In proposito la relazione del prof. Catenacci (che in altra causa avanti il Tribunale di Milano si è occupato dei lavoratori addetti al reparto trattamenti termici), richiama la descrizione nelle lavorazioni come risulta da una relazione dello SMAL e il parere del CONTARP; in quella sede il CTU riteneva significativa la distinzione (operata dal Contarp) tra gli addetti alle lavorazioni a caldo e quelli alle lavorazioni a freddo (rispettivamente più e meno esposti) e richiama le considerazioni del Contarp, ove a proposito delle postazioni “a caldo”, si annotava l'avanzato stato di degradazione dei manufatti amiantati utilizzati implicante gravissimo rischio di inalazione, nonché i pericoli connessi alle operazioni di manutenzione muraria ed elettrica compiute su strutture contenenti amianto e in presenza dei lavoratori (i testi Diaferio e Tomassetti hanno ricordato ad esempio che fu sostituito il tetto in amianto del capannone - danneggiato da una gradinata - mentre le lavorazioni continuavano e dunque in presenza degli operai).

Oltre a quanto considerato dal Contarp, devono richiamarsi le risultanze delle prove testimoniali circa le occasioni di dispersione di fibre di amianto nell'aria, determinate dal calore ovvero da azioni meccaniche. Quanto al calore lo stesso danneggiava soprattutto i materiali in amianto a contatto con pezzi caldi (in fase di riscaldamento o raffreddamento: dep. Consonni, Napoletano, Diaferio, Tomassetti) ovvero la coibentazione dei forni; i lavoratori, inoltre, indossavano indumenti protettivi in amianto (grembiule, guanti, in certi casi ghette; dep. Michelino, Consonni, Napoletano) anch'essi soggetti a deterioramento per il calore.

Quanto alle azioni meccaniche, il ricorrente Daraio e il teste Michelino hanno ricordato l'urto contro il forno dei muletti utilizzati per prelevare dei pezzi dai forni con conseguente danneggiamento delle parti in amianto; la circostanza è stata confermata da Antonucci il quale ha inoltre dichiarato che una volta a settimana, a forno spento, se ne faceva la pulizia a mano con pale, rastrelli e simili, provocando sbriciolamento di parti in amianto; il ricorrente Castagnoli ha poi ricordato che per effetto di vibrazioni si staccavano parti della copertura del tetto in eternit; il teste Michelino ha ricordato che le paratie in amianto potevano essere colpite da schegge di metallo della lavorazione con conseguente dispersione di parti di amianto.

Una volta sbriciolato, l'amianto restava a terra; anche le coperte in amianto danneggiate restavano ammonticchiate in reparto. La diffusione delle fibre era poi facilitata dall'utilizzo di strumenti a pressione usati per asportare i residui di lavorazione (dep. Napoletano e Tomassetti) o dalle normali operazioni di pulizia effettuate con scope tradizionali e solo più di recente con mezzi dotati di spazzole rotanti (dep. Consonni); il teste Diaferio ha ricordato infatti che le paratie erano utilizzate anche per non diffondere da un posto all'altro il polverone che si alzava con l'utilizzo di strumenti ad aria compressa.

Queste considerazioni consentono di ritenere che fibre di amianto fossero diffuse in tutto il reparto forgia e che pertanto l'esposizione debba essere riconosciuta a tutti gli operatori e non solo a quelli specificamente addetti alle lavorazioni a caldo e quindi più a diretto contatto con materiali in amianto soggetti a dispersione; i testi Michelino e Tomassetti hanno infatti riferito che nel suo complesso il reparto forgia era un tipico reparto di lavorazioni a caldo caratterizzato dalla presenza di molti forni e pannelli di amianto interposti tra i forni e le piastre di raffreddamento.

Quanto alle specifiche mansioni è alla distinzione tra quelle a caldo e a freddo occorre comunque considerare che la stessa era trasversale ai vari reparti: dalla relazione del prof. Catenacci emerge infatti che il reparto forgia prevedeva lavorazioni a caldo e a freddo.

Tra gli odierni ricorrenti Antonucci rientrava senz'altro tra gli addetti alle lavorazioni a caldo, essendo addetto ai forni e cioè al carico e scarico dei pezzi dal forno e al controllo della sua temperatura e funzionamento anche per gli altri ricorrenti, per quanto già detto, deve peraltro ritenersi una esposizione ambientale. In particolare è emerso che alcuni operavano in prossimità dei forni (Campanella e Daraio ai magli) o comunque in lavorazioni che comportavano l'uso di quelle coperte di amianto di cui è detto in premessa (Castagnoli e per un certo periodo Antonazzi Salvatore agli stampi); quanto a Iacobellis, operava all'ossitaglio, lavorazione su pezzo ancora caldo e con ossigeno che scorreva in tubazioni le cui guarnizioni in amianto dovevano essere sostituite ogni 2/3 giorni dall'operatore o dai manutentori in sua presenza.

La vicinanza ai forni e alle coperture in amianto, la promiscuità tra mansioni "a caldo" e "a freddo", la diffusione delle fibre di amianto cadute a terra inducono a ritenere che per tutti i lavoratori della forgia vi sia stata esposizione all'amianto.

Resta da verificare l'entità dell'esposizione; come in molti altri casi non esistono dati certi utili a questo accertamento,

A parere del CTU l'esposizione sarebbe sempre stata nettamente inferiore alle 100 ff/litro rapportate a 8 ore, ma comunque morbigena sotto il profilo del mesotelioma che come è noto è dose-indipendente.

Questa conclusione, richiamata tutta la motivazione di cui al punto 3b), è sufficiente per il riconoscimento del beneficio invocato; deve solo aggiungersi che le conclusioni della CTU in ordine al livello di esposizione (inferiore alle 100 ff/litro) non sono convincenti in quanto motivate in relazione ad un unico prelievo, effettuato peraltro non nel reparto forgia, ma in un diverso reparto (aste leggere)

Quanto alla durata dell'esposizione, considerando i "curricula" inviati dai lavoratori all'INPS e non contestati, la stessa è riconosciuta:

per Salvatore Antonazzi dal 18.7.1967 al 31.12.1996;

per Francesco Antonazzi: dal 6.6.1966 al 30.6.1995;

per Guido Antonucci: dal 15.6.1972 al 7.1.1996;

per Francesco Campanelli: dal 18.4.1968 al 31.12.1996;

per Rocco Daraio: dal 4.2.1982 al 31.12.1996;

per Domenico Iacobellis: dal 15.9.1970 al 31.7.1992;

per Orio Castagnoli: dal 13.2.1975 al 21.6.1977 e dal 11.3.1980 al 31.12.1996.

Per quanto riguarda le date finali, si è considerata quella anteriore tra la data di cessazione dell'attività del ricorrente e quella della chiusura del reparto (fine 1996).

Dalle deposizioni raccolte è infatti emerso che fino alla fine erano utilizzati materiali in amianto (dep. Diaferio, Tomassetti), -

Quanto alle spese di lite, dati i contrasti giurisprudenziali in tema di "soglia" di esposizione, si ritiene di compensarle; si pongono le spese di CTU, già liquidate, a carico dell'INPS.

## PQM

Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con ricorso in data 31.7.03 da Francesco Antonazzi, Salvatore Antonazzi, Guido Antonucci, Francesco Campanella, Orio Castagnoli, Rocco Daraio e Domenico Iacobellis nei confronti dell' INPS , così provvede:

- 1) accerta il diritto di Salvatore Antonazzi alla rivalutazione del periodo contributivo 18.7.1967-31.12.1996 ai fini della prestazione pensionistica ex art. 13 1.257/1992 e per l'effetto condanna l'INPS ad operare detta rivalutazione in favore del ricorrente;
- 2) accerta il diritto di Francesco Antonazzi alla rivalutazione del periodo contributivo 6.6.1966 -30.8.1995 ai fini della prestazione pensionistica ex art. 13 1.257/1992 e per l'effetto condanna l'INPS ad operare detta rivalutazione in favore del ricorrente;
- 3) accerta il diritto di Guido Antonucci alla rivalutazione del periodo contributivo 15.8.1972-7.1.1996 ai fini della prestazione pensionistica ex art. 13 1.257/1992 e per l'effetto condanna l'INPS ad operare detta rivalutazione in favore del ricorrente;

- 4) accerto il diritto di Francesco Campanella alla rivalutazione del periodo contributivo 18.4.1988-31.12.1996 ai fini della prestazione pensionistica ex art. 13 1.257/1992 e per l'effetto condanna l'INPS ad operare detta rivalutazione in favore del ricorrente;
- 5) accerta il diritto di Rocco Daraio alla rivalutazione del periodo contributivo 4.2.1982 – 31.12.1996 ai fini della prestazione pensionistica ex art. 13 1.257/1992 e per l'effetto condanna l'INPS ad operare detta rivalutazione in favore del ricorrente;
- 6) accerta il diritto di Domenico Iacobellis alla rivalutazione del periodo contributivo 15.9.1970 - 31.7.1992 ai fini della prestazione pensionistica ex art. 13 1.257/1992 e per l'effetto condanna l'INPS ad operare detta rivalutazione in favore del ricorrente;
- 7) accerta il diritto di Orio Castagnoli alla rivalutazione del periodo contributivo 13.2.1975 - 21.6.1977 e 11.3.1980 - 31.12.1996 ai fini della prestazione pensionistica ex art. 13 1.257/1992 e per l'effetto condanna l'INPS ad operare detta rivalutazione in favore del ricorrente
- 8) dichiara compensate tra le parti le spese di lite ponendo a carico dell'INPS quelle di CTU

Monza, 8.10.05

Il giudice  
Maria Cella